SENTENZE

DEL R. PRETORE E R. TRIBUNALE

IN PORDENONE

IN CAUSA

FABBRICIERIA DELLA VEN. CHIESA DI S. MARCO

CONTRO

MONS. NICOLO' APRILIS - D.ⁿ GAETANO MONTEREALE

D.ⁿ AMADIO CELLEDONI

Reintegrazione nel possesso
di 13 Reliquiari arbitrariamente asportati

PORDENONE
Tipografia di A. Gatti
1879.

Pordenone Maggio 1879.

La vertenza giudiziaria de' Reliquiarii (almeno così si ha fondamento a credere) ebbe il suo fine colla Sentenza del R. Pretore e del R. Tribunale locali — sentenze che quì sotto si riportano.

La Fabbricieria della V.da Chiesa di S. Marco ama col mezzo della stampa divulgarle per raddrizzare la pubblica opinione relativamente ai fatti che diedero luogo alla lite, fatti che furono presentati *ex adverso* sotto un colore non vero — e che dalle Sentenze sono con rigorosa esattezza esposti.

Tutto il male però non viene per nuocere, ed anco nel caso fu buona l'opposizione se per essa emerse (ciò che ignoravasi) di possedere un tesoro d'arte e di valore.

Ma anco in questa resta sempre a desiderare che si proceda nelle debite forme e che non si trasmodi o per sovverchio zelo o per disprezzo o dispetto altrui o per nimistà personali.

LA FABBRICIERIA

N. 232 R. S. C.

In nome di Sua Maestà

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il R. Pretore del Mandamento di Pordenone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione 26 Marzo 1878 N. 657 Usciere Caviezel Gio. Batta registrata in Cancelleria con marca da Cent. 60 annullata,

DALLA

Fabbricieria della Chiesa di S. Marco in Pordenone rappresentata dai Fabbricieri Don Antonio Gaspardo, De Mattia Gio. Batta, e successivamente anche dai Fabbricieri Antonio Ceschini, Pietro Heiss, Antonio Polese tutti residenti in Pordenone ed in giudizio i tre ultimi dall' Avv. Edoardo Marini,

NONCHÉ

il R. Subeconomo Luigi-Leopoldo Cian intervenuto in lite residente in Pordenone e rappresentato in giudizio dall' Avvocato Edoardo Marini

CONTRO

i signori Cavaliere Monsignor Nicolò Aprilis, Don Gaetano Montereale, e Don Amadio Celledoni tutti residenti in Pordenone e reppresentati in giudizio dall' Avvocato Nobile Tinti dottor Girolamo.

Conclusioni dell' Attrice e dell' intervenuto in lite.

In via principale. — Doversi con Sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante appello ed opposizione e senza cauzione ordinare ai Rei Convenuti in reintegrazione del perduto possesso dell' Attrice la immediata restituzione alla Fabbriceria dei 13 reliquiarii descritti nell' Atto di Citazione 26 Marzo 1878 — Rifuse le spese.

In via subordinata. — Ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze dell'esercitata morale violenza col mezzo di ricercata gente ad assistere all'asporto.

Conclusioni dei convenuti.

In ordine — Non farsi luogo all'intervento del Subeconomo sulla citazione abbandonata 26 Marzo 1878 in possessorio dai Fabbricieri De Mattia e Gaspardo.

Non farsi luogo alla concorrenza e comparizione di altri Fabbricieri sulla Citazione abbandonata suindicata e per i quali la eccezione ed intervenzione nel 29 Aprile esclude altresì la ogni contingibile compartecipazione in possessorio prima del 17 Marzo p. p. — Rifuse le spese.

In merito — Licenziarsi la citazione. Rifuse le spese.

Motivi — Fatto.

La Fabbricieria della Chiesa di S. Marco di Pordenone custodiva da tempo remoto tredici reliquiari, dodici d'argento ed uno di rame, dorati tutti, a quanto sembra, per squisita fattura e per antichità, di pregio artistico considerevole.

Nel 27 febbrajo 1878 i Fabbricieri Don Antonio Gaspardo, e De Mattia Gio. Batta, essendo cessato di carica il terzo, stipularono con Leone Bassani di Venezia contratto di vendita dei tredici reliquiarii, e di alcuni antifonari per il prezzo complessivo di L. 5000.00 colla condizione però che il contratto venisse approvato dal locale Municipio quale *jus patrono*, e dalle Autorità tutorie della Fabbriceria.

All'atto stesso della stipulazione consegnavano al compratore una delle due chiavi differenti che servivano ad aprire il Tabernacolo della Cappella dei Santi Pietro e Paolo esistente nella Chiesa di S. Marco, tabernacolo, ove erano appunto collocati i reliquiari.

Il Vescovo di Concordia alla cui diocesi appartiene la Parocchia di Pordenone con lettera 16 Marzo 1878 facendo cenno dell'annuncio avuto che erano stati arbitrariamente infranti i sigilli della reliquia di Santa Croce, invitava il Parroco Monsignor Aprilis a verificare il fatto ed a scoprire l'au-

tore della profanazione ed accettarsi della condizione anche di tutti gli altri reliquiari, e a prendere i provvedimenti più opportuni per la sicura custodia degli stessi in modo che non avessero più a ripetersi simili profanazioni, e che avesse a togliersi il pericolo di illecite sottrazioni.

Ed il Parroco, coll' assistenza dei sacerdoti cooperatori Don Gaetano Montereale, e Don Amadio Celledoni, nel giorno 17 Marzo p. p. nella Chiesa di S. Marco, alla presenza di molto popolo e di testimoni espressamente intervenuti, proclamante le istruzioni episcopali, richiesta invano dal sagristano la Chiave del Tabernacolo, e ricercato infruttuosamente il Fabbriciere Don Antonio Gaspardo, cui il sagristano diceva di aver consegnata la chiave, a mezzo di fabbro ferrajo faceva con grimandelli aprire forzatamente il Tabernacolo e dietro ispezione di tutti i tredici reliquiari avendo verificato la rottura dei sigilli in quello di Santa Croce e la mancanza anzi della reliquia tenuto conto dell' atto sacrilego commesso in onta alle leggi della Chiesa, e sulla considerazione che non vi erano altri mezzi per impedire la ripetizione, e togliere il pericolo di illecite sottrazioni, levava i reliquiari e li consegnava in deposito a Don Gaetano Montereale.

Estendevasi di tutto ciò processo Verbale a dai tre sacerdoti si trasmetteva poi alla Fabbricieria dichiarazione scritta a prova dell' eseguito asporto.

Di più essendosi rilevata la mancanza d' altri reliquiari, nel giorno 20 Marzo la stessa Commissione ecclesiastica coll' assistenza però del Subeconomo e del fabbriciere De Mattia avute da quest' ultimo le chiavi dello scrigno della Chiesa ove stavano riposti, procedette all' esame degli stessi e verificò che in uno eravi la reliquia appartenente al reliquiario di S. Croce e che autore del fatto trasporto era stato il sagristano.

Sulla considerazione poi di annuire al desiderio delle Autorità Civili lasciava i reliquiari nello stesso luogo sotto la responsabilità dei Fabbricieri.

Il Vescovo con lettera 20 Marzo p. p. approvava l' operato del Parroco soggiungendogli di non permettere nel caso in cui

la vendita fosse approvata, la consegna dei reliquiari se non obbligato dalla forza e con analoga protesta, e lo autorizzava a eseguire al caso a mezzo di Don Montereale l'estrazione delle reliquie. E in forma più solenne con Decreto 25 Marzo considerando che i reliquiari erano oggetti di culto, e non già inservienti al culto, e come tali sotto l'assoluta sua giurisdizione, e che era stata constatata la profanazione, formalmente approvando quanto erasi fatto, prescriveva sotto sua responsabilità, che i reliquiari dovessero rimanere in custodia del Sacerdote Don Gaetano Montereale.

In seguito a questi fatti, risultanti dai molti documenti allegati in causa e dalle concordi dichiarazioni delle parti, i Fabbricieri Don Antonio Gaspardo, e De Mattia Gio. Batta con citazione 26 Marzo p. p. chiamarono in giudizio all'udienza del 1 Aprile Monsignor Aprilis e i Sacerdoti Montereale e Celledoni proponendo contro gli stessi l'azione di reintegrazione (art. 695 Codice Civile) all'oggetto di ottenere la restituzione dei tredici reliquiarii.

A quell'udienza comparivano i Convenuti a mezzo di Procuratore; non comparivano i Fabbricieri, ed invece si presentava a mezzo di procuratore il R. Subeconomo di Pordenone il quale dichiarava che non intendendo la Fabbricieria di proseguire nella lite, esso per ordine del Prefetto ne assumeva la rappresentanza ed in surrogazione della Fabbricieria insisteva nell'azione da questa proposta.

Comunicava la Nota 25 Marzo, del Commissario locale colla quale si partecipava che la Prefettura aveva disposto che la Fabbricieria della Chiesa di S. Marco avesse a promuovere senz'altro l'azione giuridica per il ricupero dei reliquiari, e in caso di suo rifiuto, lo avesse a fare esso Subeconomo; e dichiarazione scritta 29 Marzo 1878, dei Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia colla quale gli annunciavano di non volersi più ingerire nella vertenza, per il motivo che il Sacerdote e fabbriciere Gaspardo già colpito di lieve censura era stato avvertito dal Parroco delle maggiori conseguenze cui poteva esporsi persistendo nel suo atteggiamento ostile alle disposizioni episcopali.

E fattasi ogni riserva per parte del Procuratore dei convenuti sulla concorde istanza dei comparsi veniva la causa rinviata ad altra udienza.

In questa intervenuti gli stessi si comunicava dai Convenuti la risposta in iscritto, e sull'accordo dei comparsi si prorogava ancora la causa all' udienza del 29 Aprile.

In tale udienza lo stesso Procuratore del R. Subeconomo dichiarava di comparire anche per i Fabbricieri della Chiesa di S. Marco, Antonio Ceschini, Pietro Heiss e Antonio Polese nominati a tale Ufficio con Decreto Prefettizio 26 Aprile 1878, e comunicava analogo mandato nel quale era detto che si ratiabiva l' operato del R. Subeconomo e che si aveva come fatta da essi Fabbricieri la citazione 26 Marzo 1878.

E nei riguardi del Subeconomo dichiarava poi esso Procuratore che era intervenuto non quale rappresentante la Fabbriceria, ma quale rappresentante lo Stato nel suo alto diritto di vegliare sul patrimonio degli enti ecclesiastici.

Comunicava ancora in seguito a Sentenza di richiamo il Decreto Prefettizio suindicato, nel quale era detto che dietro analoga proposta del Municipio di Pordenone e sulle informazioni trasmesse dal Sindaco e dal Subeconomo, concorrendo le condizioni di legge si trovava di aumentare da tre a cinque il numero dei Fabbricieri e a tal uopo e in surrogazione al mancante si nominavano Fabbricieri della Chiesa di S. Marco i tre sumentovati. In questo assetto si proseguì e si chiuse la lite.

I Convenuti opposero in ordine che la causa, per la non comparsa della Fabbriceria all' udienza del 1 Aprile era andata deserta perchè non poteva essere tenuta viva dall' intervento del Subeconomo che non era parte in causa; che i nuovi Fabbricieri comparsi non erano in grado di risanare il difetto, perchè non potevano trasportare all' epoca suindicata una rappresentanza che non aveano, che in ogni caso l' originario e principale autore della lite Don Antonio Gaspardo aveva dichiarato formalmente di abbandonare la lite e allegavano un analogo scritto senza firma proponendo in caso di contestazione corrispondente interrogatorio per il Gaspardo

coll' osservazione che il Gaspardo era in facoltà di fare la rinuncia perchè aveva iniziata la causa senza autorizzazione del Prefetto; che il Decreto Prefettizio 26 Aprile 1878 era illegale perchè nella nomina dei nuovi Fabbricieri non si era previamente consultato il Parroco, nè tenuto conto dei criterii suggeriti dalla legge per la scelta; che o era illegale la rappresentanza della Fabbricieria costituita dai due soli fabbricieri che spiccarono la Citazione, e questa era nulla e nullo tutto il giudizio od era legale, ed illegale dovea aversi la nuova rappresentanza costituita da cinque membri; e che il Subeconomo non avea seguito le istruzioni Prefettizie perchè con queste gli si ingiungeva di esercitare in caso di inazione della Fabbricieria la diversa speciale azione per deposito.

Opposero in merito che al 17 Marzo p. p. non potevano trovarsi in possesso dei reliquiari nè il Subeconomo nè i nuovi autori non avendovi avuto fino a quell' epoca ingerenza di sorta nè l' uno nè gli altri, che in ogni caso la fabbricieria erasi spogliata di quel possesso colla vendita, o almeno avrebbe dovuto ritenersi che al medesimo possesso era compartecipe il compratore Leone Bassani rimasto invece estraneo alla presente lite; che nel loro operato non vi fu violenza se previamente fecero tutte le pratiche per avere le chiavi e quanto fecero era stato occasionato dall' atteggiamento violento degli avversari che aveano messo in moto tutte le autorità e iniziato processo penale sebbene senza risultato, per mandare ad effetto il sacrilego contratto, che essi avevano agito per mandato del loro legittimo superiore; e che i reliquiari siccome oggetti di culto e sacri non erano compresi fra le cose soggette alla amministrazione della Fabbricieria, erano cose fuori di commercio e di stretta pertinenza del Vescovo o del Parroco quale suo delegato anche per quanto riguarda la custodia; che in Chiesa padrone è il popolo fedele e per esso il suo rappresentante il Parroco sia su tutto ciò che costituisce il tempio come su tutti gli oggetti sacri che lo forniscono; alle quali cose il Parroco provvede e dispone con privilegio, ed invocarono il noto adagio: Libera

Chiesa in Libero Stato, e l'Articolo I.° dello Statuto fondamentale del Regno.

Conclusero in sostanza per la rejezione dell'intervento del Subeconomo e per la rejezione della domanda.

Gli attori (Fabbricieri e Subeconomo comulativamente) ritenendo infondate le eccezioni d'ordine specialmente dopo la ricomparsa in causa della Fabbricieria, allegarono il verbale di consegna 4 Maggio 1877, fatto ai Fabbricieri Gaspardo, De Mattia e Portolan dai precedenti, nel quale figurano pure 18 reliquiari; e sostennero che la violenza se non fu fisica fu morale per l'apparato minaccioso in mezzo al quale si compì lo spoglio attesa la moltitudine di contadini fatta accorrere sul luogo del fatto; che nè il Parroco nè il Vescovo potevano erigersi sopra la legge; e i reliquiari entravano nei beni mobili della chiesa e quindi soggetti all'amministrazione della Fabbricieria.

Concludevano per l'ammissione della domanda e subordinatamente per l'ammissione della prova testimoniale diretta a stabilire il fatto della violenza.

Diritto — In ordine — Nel procedimento dinnanzi i Pretori se non compariscono le parti all'udienza stabilita nell'atto di Citazione questa si ha per non avvenuta.

Se comparisce una sola delle parti è questa in facoltà (a parte i casi eccezionali contemplati dagli articoli 442, 341 e 382 Codice Procedura Civile) di far giudicare la causa in contumacia dell'altra.

Ma se di tale facoltà non usa, e invece rinvia la causa ad altra Udienza non evvi disposizione di legge che vieti all'altra parte di presentarsi alla nuova udienza e di dedurre le proprie ragioni. La causa in tal caso qualunque sia stato il motivo del rinvio non può dirsi abbandonata nel senso dell'art. 440 I.° allinea. Mantenuta in vita, è solo il provvedimento del Pretore col quale viene stabilita l'udienza per la pronunziazione della Sentenza che chiude l'adito alle parti almeno per quello stadio di più oltre comparire e dedurre (articolo 421 Codice Procedura Civile). E se fino a quel momento anche il terzo che ha interesse nella causa può

intervenirvi (Art. 423 Codice Procedura Civile) a maggior ragione potrà una delle parti, a cui ormai il giudizio appartiene, presentarsi a far valere le proprie ragioni.

Ora fu la Fabbriceria che spiccò la Citazione 26 Marzo 1878 e lo fece regolarmente perchè Don Antonio Gaspardo e De Mattia Gio. Batta nominati Fabbricieri per il quinquennio 1877 - 1881 ne aveano la piena rappresentanza trovandosi in allora mancante il terzo per volontaria dimissione, e perchè avea già avuto dal Prefetto l'autorizzazione a promuovere la lite, autorizzazione che per essere relativa a causa di carattere urgente è a ritenersi regolare ed efficace. (Circolare Governativa 6 Febbrajo 1810).

La Fabbriceria a quella Citazione mai non rinunciò.

Anche ammesso per vero nella sua pienezza lo scritto attribuito al Fabbriciere Gaspardo non potrebbe mai avere la efficacia di una rinuncia agli atti del giudizio perché fatto non colle forme di legge, da uno solo dei rappresentanti la Fabbricieria e senza la corrispondente autorizzazione (art. 343 Codice Procedura Civile). E poichè i Convenuti in luogo di lasciar cader deserta la comparsa fissata sulla Citazione la quale in tal caso avrebbe dovuto ritenersi come non avvenuta (Art. 441 I.° Allinea Codice Procedura Civile) vollero comparire e permisero che la causa si protraesse ad altra udienza, era nel suo pieno diritto la Fabbricieria di ripresentarsi. E legalmente si ripresentò, quantunque a mezzo dei soli Fabbricieri ultimi nominati. Anzitutto non ha fondamento giuridico l'attacco contro la legalità del Decreto Prefettizio, mosso dai Convenuti.

Il Decreto Italico 15 Settembre 1807 che può considerarsi la legge organica delle Fabbricierie tuttora in vigore in queste Provincie: Dispone all'articolo 1. Che i Prefetti nominano i Fabbricieri sulle informazioni dei Delegati e delle rappresentanze Municipali dove il consultarle sia di diritto e di convenienza, ma non fa parola di Parrochi; e i criteri poi adottati per la scelta, abbandonati come sono alla prudenza del Magistrato amministrativo, sono insindacabili davanti all'Autorità Giudiziaria.

È pure disposto in questa legge che i Fabbricieri sieno generalmente tre e possano essere anche più fino a cinque dove circostanze particolari ne dimostrino la convenienza.

Tre erano i Fabbricieri nominati per il quinquennio 1877 1881 e basta questo perché il fatto accidentale e temporaneo della successiva mancanza di uno non possa togliere ai rimasti la legale rappresentanza della Fabbricieria durante il tempo della vacanza. Le circostanze di convenienza che possono aver suggerito l' aumento di altri due Fabbricieri, entrano nell' ordine strettamente amministrativo e d' altronde concordano le parti nell' ammettere che anche in passato cinque erano i Fabbricieri della Chiesa di S. Marco. Nulla d'illegale adunque nella rappresentanza della Fabbriceria, che spiccò la Citazione, come in quella successiva composta di cinque membri.

Fu già ritenuto e ragionevolmente che non sia necessario il concorso di tutti i Fabbricieri a promuovere una lite nell' interesse di una Fabbricieria (Sentenza 21 dicembre 1872 della Corte d' Appello di Venezia).

Nel caso in questione poi la lite fu promossa da tutti i Fabbricieri allora in Ufficio e se costoro per riguardi personali si rifiutarono poi di comparire in giudizio, legalmente la Fabbricieria per sostenere l' azione promossa, poteva farsi rappresentare dai Fabbricieri nominati in corso di lite i quali costituivano d' altronde la maggioranza.

È duopo poi a questo punto osservare che *l' articolo* **441** costituisce una norma speciale pel giudizio d' innanzi ai Pretori in surrogazione a quello dettato *coll' articolo* **381** pel procedimento davanti i Tribunali.

Se alla prima udienza, assente l' attore, il Convenuto vuol comparire e provocare una Sentenza, il Pretore *non può prescindere* dall' esame dei fatti e delle ragioni adotte dall'attore nella citazione, e pronunciare, in effetto della sola contumacia, l' assolutoria dall' osservanza del giudizio, come nel caso previsto dall' articolo 381 I.° allinea; *ma deve giudicare la causa* sulla base di quanto sta esposto nella Citazione e negli altri atti e deduzioni fatte presenti dal Convenuto.

Adunque la Citazione 26 Marzo 1878 ha il suo pieno effetto giuridico; *Don Antonio Gaspardo* e *De Mattia* che la promossero *partecipano tuttora al giudizio* nella loro veste di Fabbricieri, e se i tre nuovi Fabbricieri appena nominati presero parte al procedimento, evvi legalmente parlando, il concorso di tutti i rappresentanti la Fabbricieria nella presente causa, e quanto da essi fu fatto deve essere dal Giudice esaminato, siccome legalmente, acquisito al giudizio per conto e nome della Fabbriceria.

Cadono perciò in fascio le obbiezioni mosse dai Convenuti in linea d' ordine contro l' attrice.

Irregolare invece nei riguardi dell' autorizzazione a stare in giudizio presentasi *l' intervento del R. Subeconomo di Pordenone.* A prescindere dal riflesso che nella speciale amministrazione di cui esso è parte dipende gerarchicamente dall' Economo generale di Venezia e questo dal Ministero di Grazia e Giustizia (art. 3 e 4 del R. Decreto 26 Settembre 1860 e art. 13, 14, 19, 21, 22 del relativo Regolamento 16 Gennaio 1861, Art. 3 del Decreto 22 novembre 1866, e decreto 25 agosto 1867 e art. 18 dello Statuto) l' autorizzazione datagli dal Prefetto era nel senso che egli dovesse promuovere l' azione giudiziale pel ricupero dei reliquiari solo nel caso in cui la Fabbricieria vi si fosse rifiutata.

La posizione da esso assunta definitivamente è invece quella del terzo intervenuto in lite a norma degli art. 423 e 201 Codice Procedura Civile. Non ha adunque, in questo riguardo la necessaria autorizzazione; e poichè egli non fece istanza e conclusioni speciali, e in tutto si associò a quanto operò la Fabbricieria, e poichè nessuna influenza o lume esso reca nel merito della lite, e questa trovasi già matura alla decisione, sarebbe ingiusto e non conforme allo spirito delle disposizioni dell'art. 696 Codice Civile, 204 ultimo capoverso Codice Procedura Civile che si dovesse protrarre la definizione della controversia per dar modo al subeconomo di chiedere ed ottenere una regolare autorizzazione ad intervenire in lite.

In merito — Che *la Fabbriceria* della Chiesa di S. Marco

detenesse fino al 17 Marzo p. p. i tredici reliquiari in questione lo ammettono sostanzialmente i Convenuti, lo accerta il fatto delle chiavi del Tabernacolo da essa custodite, e lo prova il Verbale di consegna 4 Maggio 1877 eretto anche il concorso del R. Subeconomo.

La consegna di una delle chiavi fatta dalla Fabbricieria al compratore Leone Bassani nel giorno 27 Febbrajo 1878 evidentemente non lo fu per simboleggiare la tradizione della cosa compravenduta che doveva, giusta il contratto, essere fatta dopo l'approvazione delle Autorità suindicate e dietro l'effettivo esborso del prezzo, ma per una garanzia al compratore, tanto più indicata inquantochè trattavasi di oggetti di pregio artistico considerevole.

Vogliasi poi anche ammettere che in tal fatto si raffigurasse la tradizione, siccome una delle due chiavi rimaneva in possesso della Fabbricieria si sarebbe costituita una comune detenzione della cosa fra le parti. E in tal caso la Fabbricieria anche da sola avrebbe sempre avuta azione per chiedere la reintegrazione in quel *compossesso*, che non aveva mai perduto e che per sua indole si estendeva sopra ogni parte di ogni singolo oggetto.

Il legislatore che nell'istituire *l'azione possessoria di reintegrazione* mirò più che all'esigenza dell'assoluta giustizia e del diritto individuale, a quello dell'ordine e utilità sociale, pose a base della stessa il possesso, ma si contentò di un possesso di qualunque specie, anche di quello perciò designato dall'art. 685, che ritrae la detenzione, anche di un possesso, che trovandosi in giudizio a fronte del proprietario apparisce manifestamente ingiusto (art. 695, 696 Cod. Civ.).

Non havvi bisogno impertanto di ricercare nella presente sede (tanto più trattandosi di cose mobili art. 707) *se i reliquiari sieno oggetti di culto,* e come tali pertinenti alla stretta giurisdizione del Vescovo o del Parroco quale suo delegato, come pretendono i convenuti. Basta il fatto che la Fabbricieria li teneva in sua mano e da tempo remoto; e basta la considerazione che dessa anche nei *riguardi di quella custodia non poteva* per sua natura *aversi quale una mandataria*

del Rettore della Chiesa o della Diocesi, perchè le Fabbricierie per l' origine storica, per il loro Ufficio (art. 6, 9, 10, 16 Decreto Italico 15 settembre 1807) e per voto oggimai predominante della giurisprudenza, devono ritenersi istituzioni laicali, che si reggono affatto indipendenti dall' autorità Ecclesiastica.

Non è invece senza importanza l' esame se i reliquiari siccome *oggetti sacri*, debbano ritenersi per diritto Civile patrio, cose fuori di commercio; poichè dispone l' *articolo* 690 *Codice Civile* che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà non ha effetto giuridico; ed essendo un effetto giuridico anche la reintegrazione, deve concludersi che questa non possa aver luogo per il possesso di cose inalienabili.

Il Codice patrio chiamò beni tutte le cose che possono formar oggetto di proprietà pubblica o privata, (art. 406). Nei riguardi dell' intrinseca loro natura prese a considerare la sola distinzione dei beni mobili e degli immobili; e nei riguardi delle persone cui potevano appartenere li distinse in beni dello Stato (Demaniali e patrimoniali), delle Provincie, dei Comuni, dei Pubblici Istituti Civili ed Ecclesiastici, e dei privati; e espressamente dichiarò di loro natura inalienabili i beni appartenenti al Demanio Pubblico (art. 430), alienabili e solo soggetti alla previa autorizzazione governativa quelli appartenenti agli istituti ecclesiastici (art. 434).

Si accenna solo alla distinzione dei beni incommerciabili e fuori di commercio nei contratti (art. 1116) e nella prescrizione (art. 2113), ma senza definizione o statuizioni speciali. E poichè possono essere oggetti di proprietà tutte le cose, delle quali si può avere il possesso esclusivo, senza altri limiti e distinzioni; e cose, di cui non si può fare acquisto, o fuori di commercio, sono esclusivamente quelle colpite di assoluta inalienabilità. (Pacifici Mazzoni Codice Civile Commentato V. I°). Deve ritenersi, che le *cose sacre* suscettive per sè di possesso esclusivo, e non aventi dalla legge carattere di inalienabilità, *sono per diritto civile patrio cose che possono formar oggetto e di cui si può acquistare la proprietà*,

epperciò non comprese fra quelle contemplate dalla disposizione dell' art. 690 sopracitato.

Concordi le parti in sostanza nell'ammettere che nel fatto compiuto nel 17 Marzo ebbero i convenuti a sottrarre alla detenzione della Fabbricieria i reliquiari e a ridurli e trattenerli in loro mano (ciò che costituisce *lo spoglio*) disputano se in tal fatto vi sia stata la violenza contemplata dalla legge.

A torto certamente pretende l' Attrice che siavi concorso la *violenza morale*, poichè se pur minaccioso fosse stato il contegno dei convenuti e l' atteggiamento della moltitudine fino ad incutere il timore accennato dall' art. 1112 Codice civile, non poteva questo essere subito dai rappresentanti della Fabbricieria che erano assenti.

Ma l' estremo contestato esiste sotto un altro riguardo.

La *violenza* può essere immediata contro la persona sia fisicamente sia moralmente ma può anche essere *indiretta* quando cioè colpisce tutte quelle cose che il possessore pose a guardia del suo possesso.

Queste cose rappresentano la sua costante volontà di possedere, e chi violentemente le abbatte o rimove per sottrarvi l' oggetto alla cui custodia sono destinate, fa violenza alla volontà, alla personalità del possessore che vi è impressa e palese.

I Convenuti impertanto che per aprire il Tabernacolo ove stavano i reliquiari, toglierli di là e ridurli in propria mano, manomisero con grimaldelli violentemente le serrature le cui chiavi erano (ed essi lo sapevano) in mano dei rappresentanti della Fabbricieria, commisero lo *spoglio violènto* contemplato dall' art. 695 Codice Civile.

E siccome per espressa disposizione di legge l' azione di reintegrazione percuote gli autori dello spoglio, così se pure i Convenuti avessero in tal fatto agito per *mandato altrui* non potrebbero essere sottratti alla responsabilità della loro azione, e tanto meno nel caso concreto in cui non hanno chiamato nè figura in altro modo in causa chi avrebbe dato loro il mandato.

I *Convenuti* da ultimo nelle altre loro obbiezioni ed osservazioni mosse contro la domanda dell' Attrice *mirerebbero* in sostanza a *sostenere la loro irresponsabilità* in effetto di una specie di *privilegio* che per l' art. 1 dello Statuto e per i proclamati principi della libertà della Chiesa e dei Culti essi intenderebbero che deve riconoscersi nel Parroco in quanto esso provvede e dispone nel recinto del Tempio di cose strettamente attinenti al culto.

Tale questione che entra nel diritto pubblico interno trascina di necessità all' esame delle disposizioni legislative che regolano le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Il Decreto 28 Luglio 1866 che spezzò il concordato, le leggi sullo stato Civile, sulla soppressione delle corporazioni religiose e sui beni ecclesiastici, quella dell' exequatur e sul r. placet e da ultimo la nota legge 13 Maggio 1871 che accanto alle eccezionali prerogative accordate alla S. Sede dettava alcune disposizioni in un capo espressamente consacrato alle relazioni dello Stato colla Chiesa, compongono in unione ai principi fondamentali dello Statuto e del Diritto Civile lo stato della nostra legislazione per ciò che riguarda la parte di diritto pubblico interno in esame.

E comunque anche la legge del 1871 non abbia dato un assetto definitivo alla materia come lo provano le riserve nella medesima contenute (art. 16, 18) e le preoccupazioni del potere legislativo più volte manifestatesi in tale riguardo, dettò però alcune norme che sono sufficienti per risolvere la questione in esame. Coll' art. 17 lasciò in fatti libertà alle autorità ecclesiastiche *di provvedere a loro talento nelle materie spirituali e disciplinari*, ma negò ogni virtù giurisdizionale ai loro Atti (I e III allinea) e li assoggettò tutti (a qualunque materia fossero relativi) alla giurisdizione civile quanto alle conseguenze giudiziali (II allinea).

Ad eccezione di quanto riguarda la sede Pontificia, non havvi adunque privilegio, la legge Civile impera anche nel Tempio; le autorità Ecclesiastiche *in quanto i loro atti sono lesivi dei diritti dei privati in qualunque luogo*, a qualunque, scopo e sotto qualsiasi forma commessi *non sono coperte di*

immunità dall' art. 1 dello Statuto nè da altri principi o leggi dello Stato, ma sottostanno a responsabilità pari ad ogni altro cittadino perchè tutti sono eguali dinnanzi alla legge senza distinzione di culto (art. 24 dello Statuto, Decreto 4 Agosto 1866) e una derogazione a quella regola fondamentale deve essere scritta in una legge espressamente. — Ritenute impertanto infondate tutte le eccezioni opposte dai Convenuti è giustificata la domanda dell'Attrice deve questa essere accolta però senza far luogo alla *provvisoria esecuzione* della Sentenza non ricorrendo alcuno dei casi contemplati dall' art. 363 Codice Procedura Civile.

Quanto alle spese il contegno dei rappresentanti della Fabbriceria Attrice, l' indole di alcuno dei fatti e delle questioni occorse, sono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di causa. All' appoggio di questi motivi. — Reietta ogni contraria istanza conclusione ed eccezione

GIUDICA

I. Essere irregolare epperciò come non avvenuto l' intervento in lite del R. Subeconomo di Pordenone.

II. Dovere i Convenuti cav. Monsignor Nicolò Aprilis, Don Gaetano Montereale e Don Amadio Celledoni reintegrare l'Attrice nel possesso dei reliquiari chiesti in Citazione, e di conseguenza dovere restituire alla Fabbricieria stessa:

1	Il reliquiario insigne di	S. Croce senza reliquia.
2	Simile	S. Marco Evangelista.
3	Simile	S. Maurizio e S. M. M.
4	Simile	S. S. Innocenti
5	Simile	S. Giorgio, Vito M. M.
6	Simile	S. Appollonia e S. Gio. Grisostomo
7	Simile	S. Giovanni Battista
8	Simile	S. Lucio e S. Maria Maddalena
9	Simile	S. Pietro Martire
10	Simile	S. Giacomo
11	Simile	S. S. Maurizio, Eustacchio - Leonardo, Martino.
12	Simile	Con testa di S. Giacomo alto, di rame dorato.

13 Ostensorio a forma di reliquiario che si usa nella processione del Venerdì Santo.

III. Essere compensate fra le parti le spese di lite.

Pordenone 24 Giugno 1878

IL PRETORE
fir. APOSTOLI

fir. *Cremonese*

La presente venne oggi ventiquattro Giugno milleottocento settantaotto pubblicata da me sottoscritto Cancelliere nei modi di legge nella sala delle pubbliche Udienze in assenza delle parti.

fir. *Cremonese*

Registrato a Pordenone il giorno 26 Giugno 1878 al N. 1168 Registro Atti Giudiziari, esatte L. due cent. quaranta.

Il Ricevitore
fir. PASTORELLO

Copia conforme all' originale in atti, come sopra registrato.

Dalla Cancelleria Mandamentale
Pordenone li 6 Luglio 1878.

p. Il Cancelliere
fir. G. Nicoletto

Num. 115.

In nome di Sua Maestà

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il R. Tribunale Civile e Correzionale di Pordenone composto degli Illustrissimi Signori:

Magarotto Cav. Dott. Cesare Presidente,

Caroncini Filippo Giudice

Turchetti Carlo Ambrogio Giudice,

essendo intervenuto all' udienza pubblica anche

Cominotto Vincenzo Vice Cancelliere applicato, ha proferita la seguente:

SENTENZA.

Nella causa civile in grado d' appello, mossa con citazione 1 agosto 1878 usciere Negro addetto a questo Tribunale

DA

Aprilis Cav. Nicolò fu Giusto Antonio Arciprete, Don Gaetano di Montereale Mantica fu Pietro e Don Amadio Celledoni fu Giacomo, tutti di Pordenone, convenuti nel primo giudizio, appellanti, cogli Avvocati Girolamo dott. Tinti ed Etro dottor Francesco Carlo, procuratori e domiciliatari per mandato 31 Marzo 1878 autentico Marcolini Notajo di quì

CONTRO

la Veneranda Chiesa di S. Marco di Pordenone, attrice nel primo giudizio, appellata, rappresentata dalli fabbricieri Ceschin Antonio fu Sante, Heiss Pietro di Antonio, Polese Antonio fu Luigi, De Mattia Gio. Batta e Gaspardo don Antonio tutti di Pordenone, ed in giudizio dall' avvocato dott. Edoardo Marini procuratore e domiciliatario per mandato 26 aprile 1878 autentico Renier, rilasciatogli dai soli fabbricieri Ceschin, Heiss e Polese predetti.

Causa inscritta a ruolo il 24 settembre 1878 al numero 313, e discussa, dopo varî rinvî, dai rispettivi procuratori delle parti all'udienza del 18 passato aprile nella quale si ebbe quanto in appresso

Concluse

l'Avvocato Etro.

Perchè piaccia a quest'inclito Tribunale, rejetta ogni altra Istanza eccezione e conclusione, in riforma della Sentenza della locale Pretura 24 giugno 1878 pronunciare.

Rigettarsi le domande tutte contenute nell'atto di Citazione 26 Marzo 1878 introduttivo della lite avanti il primo Giudice.

Rifuse le spese di prima e di seconda Istanza

e subordinatamente

riservato il giudizio in merito e sulle spese — Ammettersi l'interrogatorio di Don Antonio Gaspardo e delegarsi un Giudice ad assumerlo sulle seguenti circostanze di fatto:

1.° Signor Antonio Gaspardo, riconoscete per scritta da voi la dichiarazione che vi si presenta?

2.° Signor Gaspardo, nel vostro carattere di Fabbriciere ed autore principale della Citazione in possessorio 26 Marzo 1878, assicuraste si o no gl'interessati, avanti il 1° Aprile 1878, di andar a ritirare sul momento, ed anzi di avere ritirato sul momento ogni cosa?

Concluse

l'avvocato Marini.

Piaccia al Tribunale giudicare:

Confermarsi nei punti 2° e 3° la Sentenza del Pretore locale datata 22 Giugno 1878, ed accolto l'appello incidentale, condannarsi la parte appellante alla rifusione delle spese del primo Giudizio. Condannarsi pure in quelle del 2° da liquidarsi dal Giudice, sentito previamente il parere del Consiglio degli Avvocati:

In fatto

Il 26 Marzo 1878, l'usciere Caviezel, ad istanza della Fabbricieria della Chiesa di S. Marco di Pordenone, rappre-

sentata dai Fabbricieri Don Antonio Gaspardo e Gio. Batta De Mattia, citava a comparire avanti al Signor Pretore di Pordenone Monsignor Nicolò Aprilis, Don Gaetano Montereale, e Don Amadio Celledoni, per sentirsi condannare a restituire all'attrice 13 reliquiari in reintegrazione del possesso degli stessi, di cui ella venne violentemente spogliata nel precedente giorno 17, ed invocava all'uopo gli art. 695 e 696 del Codice Civile.

All'udienza fissata del 1° aprile in luogo dei Fabbricieri, comparve il subeconomo dei benefizi vacanti di Pordenone, dichiarando, che non intendendo la Fabbricieria di proseguire la lite, egli ne assumeva la rappresentanza, ed in surrogazione di essa insisteva nell'azione da questa proposta.

Nell'udienza rinviata del 15 Aprile i Convenuti presentarono la scrittura di risposta, nella quale conchiusero: in via incidentale respingersi l'intervento del subeconomo, e in via subordinata licenziarsi la domanda dei due Fabbricieri.

Nella successiva udienza del 29 Aprile il subeconomo dichiarava di essere intervenuto, non quale rappresentante la Fabbricieria, ma quale rappresentante lo Stato nel suo alto diritto di vegliare sul patrimonio degli enti ecclesiastici.

Si presentavano contemporaneamente per l'attrice Antonio Ceschini, Pietro Heiss ed Antonio Polese, nominati Fabbricieri con Decreto Prefettizio del 26 stesso Aprile.

Questi ultimi unitamente al Subeconomo, produssero la scrittura di replica, colla quale conchiudevano : — in via principale come in citazione, — e in via subordinata ammettersi la prova testimoniale sulla circostanza della esercitata violenza morale col mezzo di ricercata gente ad assistere all'asporto dei 13 reliquari, e rendersi la Sentenza provvisoriamente esecutiva ;

Nel 13 maggio i Convenuti produssero la controreplica, colla quale, chiesero fosse il Fabbriciere Don Gaspardo sentito ad interrogatorio sulla circostanza aver egli dichiarato per iscritto ad essi convenuti di aver ritirata la citazione 26 Marzo ed ogni cosa analoga, ripeterono la conclusione incidentale presa in risposta, cioè che non fosse fatto luogo

all' intervento del Subeconomo, chiesero inoltre che non fosse fatto nè anco luogo alla concorrenza di altri Fabbricieri sulla citazione abbandonata, ed in merito domandarono la licenza dell' avversaria petizione.

Il signor Pretore con Sentenza 3 Giugno, sospeso il giudizio sulle spese e sul merito, ordinò alle parti di regolarizzare e completare la istruzione della lite, nel senso che venisse legalmente giustificata la assunta rappresentanza della Fabbricieria per parte dei sunnominati Ceschini, Heiss, e Polese, e venisse posto in chiaro se questi fossero stati aggiunti ai Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia, o fossero a loro subentrati.

Maturatosi tale incumbente, il signor Pretore pronunziò Sentenza definitiva nel giorno 24 suddetto Giugno, colla quale giudicò: — Essere irregolare, e perciò come non avvenuto, l' intervento in lite del R. Subeconomo; — dovere Monsignor Aprilis, Don Montereale e Don Celledoni reintegrare l'attrice nel possesso dei reliquiari chiesti in citazione, ed in conseguenza restituirli alla stessa; — ed infine essere fra le parti compensate le spese di lite.

Contro tale sentenza, notificata ad istanza della Fabbriceria, l'8 luglio ai convenuti Aprilis, Montereale e Celledoni, questi, con atto 1 Agosto, Usciere Negro, dichiararono di appellarsene a questo Tribunale, e perciò fecero citare la Fabbricieria, rappresentata da Don Gaspardo, De Mattia, Ceschini, Heiss e Polese, a comparire all' udienza del 27 successivo settembre, per sentire, in riforma della Sentenza stessa, rigettarsi la domanda di cui la citazione 26 marzo colla rifusione delle spese del primo e secondo giudizio. La citazione fu notificata nel domicilio del sig. Avvoc. Eduardo Marini in questa città, che gli appellanti e l' usciere dissero essere quello eletto dagli appellati.

La causa dal 27 settembre fu rinviata prima al 20 dicembre, indi al 31 gennaio corrente anno, e successivamente al 7 marzo ed al 18 Aprile, nel qual ultimo giorno venne discussa dai signori avvocati nob. Tinti ed Etro pegli appellanti e Marini per l' appellata, avendo essi Signori Avvocati prese

rispettivamente le conclusioni sopratrascritte, e depositando ad un tempo gli atti ed i documenti.

Quantunque nell' intestazione della comparsa conclusionale della Fabbriceria sia indicato, che il sig. Avv. Marini rappresenta in giudizio i cinque Fabbricieri Don Gaspardo, De Mattia, Ceschini, Heiss e Polese, tuttavia egli ha dimesso il mandato dei tre ultimi soltanto, e non di Don Gaspardo e De Mattia.

In diritto.

I°

Attesochè, se i Fabbricieri Don Antonio Gaspardo e Gio: Batta De Mattia non comparvero in questo giudicio d'appello, e se nessuna istanza fu perciò fatta dagli appellanti, tuttavia non occorre di dare in proposito alcun preliminare provvedimento, avvegnacchè essi Don Gaspardo e De Mattia non furono regolarmente citati.

E di vero: l' asserzione degli appellanti e dell'usciere Negro contenuta nell' atto d' appello 1 agosto 1878, che anche Don Gaspardo e De Mattia avessero eletto il loro domicilio presso il Sig. Avv. Marini, non è sorretta da alcun documento di causa. Questi due Fabbricieri nell'atto di citazione 26 Marzo 1878 dissero solo, che sarebbero in giudicio rappresentati dal sig. Avv. Marini, ma non dissero di eleggere domicilio presso di lui. Essi non comparvero mai avanti al sig. Pretore di Pordenone, nè in persona, nè col ministero di procuratore, dunque non possono avere all' udienza del Pretore fatta elezione di domicilio.

Laonde la citazione in appello doveva essere loro notificata od alla residenza reale, od al reale domicilio, ed in caso non avessero nemmeno nell' atto di citazione 26 Marzo fatta dichiarazione di residenza o di domicilio, poteva essere notificata alla porta esterna della sede del Pretore, ma non mai al Sig. Avv. Marini (Cod. Proc. Civ. art. 415, 437 e 486).

Attesochè, malgrado il difetto di citazione dei suddetti due Fabbricieri, il giudicio d' appello resta regolarmente introdotto. La Fabbricieria d' una chiesa è un corpo morale,

ed ai Corpi morali la citazione a comparire in giudicio deve essere notificata al rettore, capo o superiore, od a chi ne faccia le veci (Cod. Proc. Civ. art. 138). Per l'art. 2 delle Istruzioni 15 settembre 1807 del Ministro dei Culti del primo Regno d'Italia, i Fabbricieri scelgono fra loro un capo, ed a questo la citazione dovrebbe notificarsi. Nel caso concreto i Fabbricieri della Chiesa di S. Marco ritualmente nominati dal Signor Prefetto della Provincia di Udine sono cinque, cioè Don Gaspardo e De Mattia con Decreto 14 aprile 1877, Heiss, Ceschini e Polese con Decreto 26 aprile 1878. Non consta qual capo fra loro siensi eletto. Per cui la notificazione a tre di essi, numero costituente la maggioranza, è più che sufficiente per ritenere che il corpo morale fu regolarmente citato.

II°

Attesochè gli appellanti, producendo una carta contenente in apparenza una deliberazione ministeriale in data 11 luglio 1878, ed una deliberazione prefettizia in data del successivo giorno 22, sostengono, che tali deliberazioni risolvono in oggi la questione; cosicchè non havvi più soggetto di controvertire.

Ma quella carta non ha alcuna forma autentica, ha i caratteri di una copia semplice tratta per mezzo di mano ignota da un originale di cui non è accertata l'esistenza, essa non può meritare in giudicio alcun riguardo. La Fabbricieria appellata non dichiarò di riconoscere tal carta. Ella invece produsse in forma legale copia di un foglio del sig. Prefetto di Udine in data 5 Marzo 1879, il quale non sembra armonizzare gran fatto colla pretesa degli appellanti. Se dalla detta carta apparirebbe che la deliberazione prefettizia del 22 luglio 1878 ordinasse doversi i 13 reliquiari in questione custodire in un deposito chiuso a due chiavi, da rimanere una presso la Fabbricieria e l'altra presso il Parroco, il succitato foglio è muto affatto sulla consegna di una chiave al Parroco, ed accenna come il signor Prefetto approvi pienamente il contegno della Fabbricieria circa i suoi intendimenti per

la gelosa custodia dei medesimi reliquiari *senza ingerenza di qualsiasi estraneo,* soggiungendo che deggiono questi essere restituiti da chi gli asportò arbitrariamente, che la Fabbriceria ha obbligo di provvedere per la sicura loro custodia e che la responsabilità è interamente di lei.

Non regge quindi la conseguenza, che gli appellanti vogliono ricavare dalla ripetuta carta, che cioè non possa aver luogo la loro condanna alla dimissione e restituzione incondizionata dei reliquiari alla Fabbricieria, e che invece tale restituzione debba seguire previa consegna al Parroco di una delle chiavi del depositorio in cui essi dovranno essere custoditi.

La Fabbricieria nella comparsa conclusionale del 18 aprile p. p. disse di possedere una cassa forte, un depositorio sicuro, non essere aliena ad accettare altro depositorio, ma volere il giudizio di restituzione in redintegro, e la rifusione delle spese di lite.

Laonde le parti contendenti non sono ancora così fra loro avvicinate, da rendere inutile il presente giudicio.

III°

Attesochè gli appellanti, sempre nell' intento di sottrarsi alle domande onde sono dalla Fabbricieria incalzati, avvertirono sulla fine della loro comparsa conclusionale del 18 aprile, come la loro condanna alla restituzione dei reliquiari non sarebbe più possibile e del caso, per essere la restituzione antivenuta.

In prova di ciò dimisero un' attestazione in data 17 aprile ultimo passato, firmata da uno di essi appellanti, Monsignor Nicolò Cav. Aprilis Arciprete della detta Chiesa di S. Marco, nella quale attestazione egli dichiara, che furono rimesse alla sua chiesa Arcipretale le reliquie e i reliquiari in parola, cioè quelli stessi che nel 17 Marzo 1878 erano stati dati in custodia, d' ordine di Monsignor Vescovo, al suo sagrista Monsignor Gaetano Montereale; che detta rimessione avvenne per altro recente ordine episcopale in data 12 Marzo 1878 (*rectius* 1870); che le reliquie e i reliquiari furono collocati nel

depositorio costruito con peso e forma distinta e sicura a tutte spese di privati, e colle cautele raccomandate dalla R. Prefettura, e riposto entro l'altar maggiore, luogo prescelto dalla Fabbricieria stessa; che il possesso, le chiavi e la responsabilità sono di tutta competenza di esso attestante come oggetto di stretto culto, e che egli ha condiviso chiavi e responsabilità col detto suo Sagrista Monsignor Montereale, disconoscendo qualsiasi altro Sagrestano che non sia di fiducia di Monsignor Vescovo e sua;

Attesochè l'appellata Fabbricieria non riconobbe in alcuna guisa i fatti esposti nell'attestazione di Monsignor Aprilis, e nella sua conclusionale protestò aver ella pien diritto alla nomina del Sagrista, giusta l'art. 14 delle Istruzioni 15 settembre 1807, ed aver ella per tale l'abate Don Antonio Gaspardo, per lo che nessuna ingerenza poteasi accordare a Monsignor Aprilis pella custodia degli oggetti sacri;

Attesochè da ciò evidentemente si rileva, come non sussista l'asserzione degli appellanti, che la restituzione dei reliquiari sia antivenuta.

A parte, che l'attestazione di Monsignor Aprilis non può aver alcun valore in questa causa, perchè nessun litigante può fare testimonianza a se stesso contro il suo avversario, e ritenuta anche per un momento detta attestazione, il passaggio dei reliquiarii sarebbesi verificato dalle mani di uno degli appellanti, Monsignor Montereale, a quelle di altro di loro, Monsignor Aprilis; anzi Monsignor Montereale continuerebbe ad averne la custodia, se non esclusiva come prima, in comunione con Monsignor Aprilis, poichè questi dice di aver condiviso con lui chiavi e responsabilità.

Lungi che nemmeno sotto questo riguardo sia cessato il motivo del litigio, è più che mai necessario che intervenga la decisione del giudice; perchè, mentre la Fabbricieria insta per avere in proprie mani i contrastati reliquiarii, e pretende di aver ella il diritto di nominare il Sagrista per essi, intendendo che questi abbia ad essere Don Gaspardo, l'Arciprete Monsignor Aprilis, sostiene, che il possesso di tali oggetti è di sua esclusiva competenza, che il Sagrista deve essere di

fiducia sua e di Monsignor Vescovo, e che il suo Sagrista è Monsignor Montereale;

IV°

Attesochè gli appellanti ripetono in questo secondo stadio della causa la eccezione d'ordine sollevata avanti al primo Giudice, vale a dire che la citazione 26 Marzo 1878 era inefficace ed illegale, perchè fatta praticare da due soli Fabbricieri in Fabbricieria di cinque, che, ritirata da essi due Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia, mai presentatisi in causa, è come se non fosse avvenuta; e che l'estemporaneo e tardivo intervento dei tre nuovi Fabbricieri, Heiss, Ceschini e Polese, a trattazione di causa pressocchè istruita, non può convalidare quello che da principio era invalido, e far rivivere atto ritirato e legalmente morto;

Attesochè questa eccezione fu con solide ragioni eliminata giustamente dal Sig. Pretore;

Non è negato dagli appellanti, e risulta dagli atti che Don Gaspardo e De Mattia, quando incaricarono l'usciere Caviezel della citazione 26 Marzo 1878, erano Fabbricieri, come non è negato che a quell'epoca non ve ne esistessero altri, essendosi già dimesso dalla carica il terzo Fabbriciere Portolan Antonio, che con Decreto Prefettizio 14 aprile 1877 era stato nominato insieme a Don Gaspardo e De Mattia. Per le istruzioni ministeriali 15 settembre 1807 art. 2 il numero ordinario dei Fabbricieri è di tre. In via straordinaria per le parocchie più estese e pei grandi comuni in concorso di speciali circostanze è permesso nominarne fino a cinque. E al numero di cinque per la Fabbricieria di S. Marco di Pordenone il Signor Prefetto di Udine credette di portarli posteriormente alla suddetta citazione, cioè con Decreto 26 Aprile 1878.

Dunque era impossibile, che al tempo della citazione l'ordine di farla fosse dato da cinque, o da più di due. E siccome i due raccoglievano in sè stessi la rappresentanza del corpo morale e costituivano altresì la maggioranza del numero dei Fabbricieri di allora, così la evocazione in giu-

dizio dei convenuti fu fatta praticare regolarmente da chi aveva facoltà di obbligare il corpo stesso nel quasi contratto che andava a formarsi davanti la competente autorità. Al che si aggiunga, che la citazione fu preceduta dall' autorizzazione prefettizia apparente dal foglio 25 marzo 1879 del sig. Commissario Distrettuale di Pordenone diretto al locale Subeconomo; e così l' atto, in quanto ne avesse abbisognato, assumeva un carattere più solenne e più fermo.

Se recesso dalla lite ci fu da parte dei fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia (sebbene possa dubitarsene perchè, mentre col foglio 29 marzo 1878 da essi diretto al signor Subeconomo dichiaravano, che la Fabbricieria si dimetteva da ogni ulteriore ingerenza nella vertenza in discorso, gli rimettevano ad un tempo il fascicolo di causa, acciò, volendo, proseguisse egli la lite), quel recesso non avrebbe prodotto giuridico effetto. A parte che non sarebbe stato autorizzato dal Signor Prefetto, autorizzante la promozione della lite, mancherebbe sempre l' accettazione dei Convenuti voluta imprescindibilmente dagli articoli 344 e 345 del Codice di Procedura Civile, pel motivo che il recesso non altro effetto producendo che la perenzione dell' istanza, il convenuto ha diritto di ottenere la risoluzione della controversia, per non rimanere nell' incertezza, e per isfuggire l' evento di un nuovo giudicio da cui per lungo tempo può essere minacciato. Ora per l' accettazione del recesso occorre un' espressa dichiarazione dalla parte, la quale può farla, o personalmente avanti al giudice, o per iscritto, munendo il suo procuratore di mandato speciale autentico, ovvero firmando la relativa comparsa presentata da un procuratore legale. I convenuti nulla fecero di ciò. Se le riserve e le istanze fatte nelle udienze pretoriali del 1.° e del 15 Aprile 1878 dal Signor Avv. nob. Tinti, procuratore di essi convenuti, potessero anche equivalere all' accettazione del preteso recesso (locchè non è, avuto riguardo al tenore di esse riserve e di esse istanze), egli però non avrebbe dimesso il mandato speciale di loro contenente la facoltà di fare quell' accettazione, e nè anco si sarebbe data premura di far da loro sottoscrivere la comparsa di risposta presentata all' udienza del 15.

Per la qual cosa inutile si manifesta la prova per interrogatorio proposta dagli appellanti, tendente a stabilire avere Don Gaspardo stragiudizialmente per iscritto promesso di ritirare la citazione, ed avere anzi, pure per iscritto, assicurato di averla ritirata.

A fronte di queste considerazioni cade la pretesa di essi appellanti di doversi ritenere come non avvenuta la citazione 26 Marzo 1878.

Nemmeno può ritenersi tale per l' altro motivo, che i Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia non si sono mai presentati in causa. Imperocchè, per la prima parte dell' art. 440 del Cod. di Proc. Civ. la citazione si ha come non avvenuta quando all' udienza stabilita nell' atto della citazione stessa non comparisca alcuna delle parti. Ma invece in detta udienza, se non comparvero Don Gaspardo e De Mattia, comparvero i convenuti i quali, poichè ritenevano che il Signor Subeconomo non aveva veste per rappresentare la Fabbricieria e surrogarla, null' altra istanza avrebbero dovuto fare fuor quella che la causa fosse giudicata in contumacia dell'Attrice Fabbricieria, siccome accenna l' alinea del succitato art. 440, ed in tal caso il signor Pretore sarebbe disceso ad esaminare il merito della istanza medesima. Non avendola i Convenuti fatta, la causa continuava il suo corso, ed alla Fabbricieria era libero di comparire in ogni tempo fino a che la Sentenza non fosse pronunciata, poichè a ciò sarebbe stata abilitata eziandio nel caso, che fosse stata dichiarata la di lei contumacia, pel principio benigno che eruisce dal disposto dell' art. 386.

In realtà la Fabbricieria persino prima che si chiudesse la istruttoria della causa, e cioè subito dopo la risposta dei Convenuti, è comparsa, e presentò la sua scrittura di replica nel 29 Aprile 1878, e continuò ad assistere agli atti ulteriori. Dicesi che è comparsa, sebbene non sieno mai comparsi i Fabbricieri citanti Don Gaspardo e De Mattia; imperocchè ella presentossi in giudizio sotto la veste degli altri Fabbricieri Heiss, Ceschini e Polese. Nominati questi, l' amministrazione della Fabbricieria andò a comporsi di cinque. I

cinque potevano eleggersi fra loro un capo, il quale da solo avrebbe avuta facoltà di rappresentare in giudizio il corpo morale. Non constando di tale elezione, se tre dei Fabbricieri compaiono, costituendo essi la maggioranza, non può mettersi in dubbio, che legale fosse la rappresentanza del corpo morale. Questo non cessa di esistere per mutamento dei suoi gestori, per aumento o diminuzione del loro numero.

V°

Attesochè gli appellanti sostengono, che la Fabbricieria di S. Marco non ha mai avuto giuridicamente il possesso dei 13 reliquiari reclamati, perchè non lo avrebbe potuto avere. Le sacre reliquie, che stanno in essi contenute, *e che formano il principale*, mentre i reliquiarii costituiscono *solo l' accessorio*, sono essi dicono, oggetti di stretto culto, sotto la immediata giurisdizione del Vescovo e del Parroco, il quale ultimo per suo carattere, ha il diritto di possesso sulla chiesa, di cui tiene le chiavi, e così sugli altari, su sacri tabernacoli, sui vasi sacri, e su ciò che si contiene sotto tutte le chiavi interne per quanto conducono alle cose di sacro culto. All'invece, essi continuano, la ingerenza della Fabbricieria si limita alle temporalità della chiesa; laica di sua natura, è profana a tutto ciò che è di stretto culto, e ben lungi dal possedere, non le è neppure permesso di toccare e maneggiare;

Attesochè fuor di luogo è sollevata dagli appellanti una tale questioni. La Fabbricieria promosse unicamente l' azione *in reintegranda*, contemplata dagli art. 695, 696 e 697 del Codice Civ. per la quale non occorre indagare la qualità del possesso, se sia giuridico o meno, giusto od ingiusto. Basta si faccia constare di un possesso qualunque, e dello spoglio di esso violento o clandestino. Tanto è vero che l' azione può esercitarsi anche contro il proprietario delle cose, di cui si è patito lo spoglio. La legge volle provvedere all' ordine pubblico, impedire che il cittadino si facesse giustizia da sè. Reprime istantaneamente la violenza e la clandestinità, rimettendo le cose nel loro pristino stato, salvo a conoscere in altra sede dei rispettivi diritti delle parti sia in petitorio, e

sia anche in possessorio. L' interdetto *Unde vi* de' Romani, il quale *atrocitatem facinoris in se habet* (L. 1-§ 43 ff. *de vi et de vi armata*), fu mutato nella Reintegranda del diritto Canonico (*Decret - Gratiani* Part. 2 Caus. 3 quest. 1 cap. 3), la quale continuò ed ampliò il concetto dell' *Unde vi*, e dai pratici venne portata alle conclusioni, che potesse esercitarsi anche nel caso non si trattasse di possesso giuridico, e potesse applicarsi eziandio ai mobili, e persino ai diritti incorporali. Dalla applicazione di tale azione a qualunque specie di possesso, deriva la formola generalissima *Spoliatus ante omnia restituendus* — (*Scialoja* — Delle azioni possessorie — § § 646, 710, 716).

La sentenza appellata mosse d' Ufficio la questione, se, a fronte del disposto dell' articolo 690 del Cod. Civ. possa alla Fabbricieria competere l' azione in reintegrazione, trattandosi di oggetti sacri quali sono i reliquiarii, e riavvicinando le varie disposizioni del medesimo codice venne a concludere, che le cose sacre, suscettive per sè di possesso esclusivo, e non aventi per la legge patria carattere di inalienabilità, possono formare oggetto di proprietà e di possesso.

Senza uopo di decidere, se pel diritto moderno le cose sacre sieno o no appropriabili, alienabili, prescrittibili, è d'uopo distinguere il possesso dalla semplice detenzione, dalla quale esula l' idea *dell' animus domini*, e la quale dal Codice Civile patrio è pure chiamata possesso (artic. 687 alinea e 695). La semplice detenzione, osserva giustamente il Pacifici Mazzoni (Istituz. III 173, 206), non produce per sè stessa verun effetto giuridico, poichè il diritto del detentore, di difendere contro le vie di fatto di terze persone la cosa che tiene, di chiederne la restituzione contro chi violentemente od occultamente ne lo spogliò, e di ritenerla, ha rispettivamente per base tanto il principio della legittima difesa, o della riparazione del fatto delittuoso dello spoglio, quanto il credito nato per occasione della stessa detenzione, il quale perciò è equo sia mediante questa stessa garantito. Laonde possono essere oggetto dell' azione di reintegrazione tutte le cose mobili od immobili, benchè non sieno in commercio. In

ciò consuonano *Grenier, Luparia, Scialoja* (n° 1070) e *Borsari* (§ 1480 in fine).

L' art. 690 sopramentovato nel progetto senatorio era concepito nel senso, che non si potesse acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio. Fu nella redazione definitiva, variata la dizione, coll' accennare non aver effetto giuridico il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà. La variazione effettuossi dietro l' osservazione, che anche talune delle cose, che si ritengono fuori di commercio, come le cose sacre, possono formare oggetto di possesso, almeno per la materiale detenzione delle medesime, avendo diritto il detentore di fare rispettare il suo possesso, e di ricuperarlo da chi ne lo avesse violentemente spogliato (*Foschini*: Motivi del Cod. Civ. all' art. 690).

Il dubbio adunque che si attaccava alla interpretazione dell' art. 690 va eliminato in senso favorevole all' azione di reintegrazione.

In linea di fatto poi è stabilito, per le asserzioni dell'attrice, pei documenti da essa versati in atti, e specialmente pella dichiarazione 17 marzo 1878 rilasciata dai tre Convenuti ad essa attrice sul lievo e sull' asporto dei 13 reliquiari in questione, e pel verbale 4 maggio 1877 della istallazione dei Fabbricieri Don Gaspardo, De Mattia e Portolan nel loro ufficio, nonchè per le dichiarazioni dei Convenuti, e pel verbale da loro dimesso in data 17 marzo 1878 constatante il detto lievo e il detto asporto, — che la Fabbricieria della Chiesa di S. Marco trovavasi in quel giorno ed anteriormente nel materiale possesso dei reliquiari medesimi; poichè essi stavano custoditi nel tabernacolo della Cappella dei S. S. Pietro e Paolo posta nella Chiesa suddetta chiusi con chiave detenuta dai Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia.

Questo materiale possesso per parte della Fabbricieria non vien meno per la circostanza accennata dagli appellanti, che altra chiave del tabernacolo era allora in mano di certo Leone Bassani in contemplazione del contratto 27 Febbraio 1878 di vendita dei reliquiari in parola, unitamente a sette antifonari, fattagli dai detti due Fabbricieri, siccome gli ap-

pellanti intenderebbero di provare colla dimissione d' una copia del contratto stesso. A parte che tal copia non presenta alcuna autenticità, e posta pure la sussistenza della detta circostanza di fatto, da essa non deriva che la Fabbricieria non fosse più la detentrice dei reliquiari, e non le competesse perciò l' esercizio dell' azione *in reintegranda.* Il possesso nei Fabbricieri di altra delle due chiavi dinotava, che senza il loro intervento il tabernacolo non poteva aprirsi, dunque il possesso della chiave equivaleva al possesso di ció che nel tabernacolo si conteneva. Vero è che per aprirlo sarebbe occorsa anche l' altra chiave detenuta dal Bassani; ma, stando alla detta copia del contratto, la vendita dei reliquiari e degli antifonari si sarebbe espressamente subordinata alla condizione, che ottenesse l' adesione della Giunta Municipale, e la piena approvazione delle autorità tutorie Provinciali e del Ministero. Il contratto pertanto sarebbe stato pensile, claudicante, come dicono i giuristi, per parte dei Fabbricieri, alla balìa dei quali sarebbesi lasciato d' invocare la detta adesione ed approvazione. La consegna della chiave all' acquirente Bassani non potrebbesi considerare come un segno di tradizione, massime se l' altra chiave continuava ad essere trattenuta dai Fabbricieri. Quella consegna non si potrebbe avere che come una garanzia. Sebbene essa avesse potuto produrre, come pretendono gli appellanti, un compossesso, non verrebbe per questo meno nella Fabbricieria il diritto all' azione in reintegrazione. Il compossessore può da solo, indipendentemente dai suoi soci, esercitare le azioni possessorie. Turbato o spogliato del possesso, ha diritto di esservi mantenuto tranquillo o di ricuperarlo, sebbene i suoi compagni per negligenza o per altri motivi se ne tacciano — *Hoc interdictum (uti possidetis) locum habet sive quis totum fundum possidere se dicat sive pro certa parte, sivè pro indiviso* (L. 1 § 7 ff. *uti possidetis*). — (*Pacifici Mazzoni.* Istit. Vol. III n° 193 e gli autori da esso citati). — D' altronde i Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia se aveano promesso di rimettere i reliquiari al Bassani, aveano interesse d' impedire che fossero manomessi o sottratti prima che seguisse la regolare tradi-

zione, e così, a sottrazione consumata, avevano interesse a ricuperarli.

Vano è pure l'altro obbietto degli appellanti desunto da che i tre nuovi Fabbricieri Heiss, Ceschini e Polese non possono vantare virtù retroattive di possesso prima del 17 Marzo 1878, epoca in cui non erano ancor nati. Il corpo morale possede e detiene per mezzo de' suoi amministratori. Se questi cessano dal loro ufficio, esso non cessa di possedere, e detenere quello che era entrato nella sua sfera giuridica mediante l'opera loro, e gli amministratori, che li surrogano, non fanno che prendere in mano per conto del corpo morale l'esercizio di quel possesso e di quella detenzione. Nella fattispecie fu veramente la Fabbricieria e non altri spogliata del possesso dei reliquiari. Se si accenna che i Fabbricieri vennero spogliati, s'intende sempre d'indicare che vennero spogliati nella qualità di Fabbricieri, e che perciò lo spoglio fu della persona giuridica da loro rappresentata, perchè il possesso essi l'aveano, non per conto proprio, ma per conto di quella. È indifferente adunque, che a sostenere l'azione *recuperandae possessionis* si presentino in giudicio i Fabbricieri, che erano al tempo dello spoglio, o quelli sopravvenuti dopo; è sempre la stessa persona che agisce, la Fabbricieria.

Non hanno più ripetuta gli appellanti in questo secondo stadio del giudicio la negativa data nel primo sulla violenza del loro operato. Il fatto da loro stessi esposto e consacrato nel loro verbale 17 marzo 1878 parla a troppo chiare note, e dimostra come sia avvenuto in modo violento lo spoglio di cui si tratta. Se non fuvvi violenza sulla persona dei Fabbricieri, fuvvi violenza sulla cosa, cioè sul tabernacolo, alla cui custodia essi aveano affidati i 13 reliquiari facendolo aprire coll'uso di grimaldelli da un fabbro all'uopo chiamato; locchè basta per costituire la violenza contemplata dall'articolo 695 del Codice Civile, siccome saggiamente osservava la sentenza impugnata. E difatto il possesso, anche materiale, si tiene bene spesso col mezzo delle cose che sono in immediata relazione con noi, cosicchè la violenza fatta a queste

s' intende a noi fatta. Se l' azione di reintegrazione sta come pena di colui, che non curando l' intervento dell' autorità, si eleva a giudice delle proprie ragioni, e sostituisce a quello della giustizia il proprio braccio, deve naturalmente colpire chi o con modi tenebrosi o subdoli o con prepotenza piglia ciò che si trova in potere altrui. Se l' interdetto *Unde vi* richiedeva *la vis atrox*, la moderna reintegranda, figlia del Diritto Canonico, ha ampliato il significato della voce violenza, applicandola all' uso di qualsiasi mezzo illecito nel privare altrui del possesso, *aut per quascumque injustas causas*, dichiara il *Decretum Gratiani* nel succitato luogo. Per cui il Fabro (definiz. 2, tit. 3, lib. 7 Codice). *Si quidem vim facere videtur quisquis jus suum non per judicem reposcit*, in analogia a quanto disponeva la legge 7 del Digesto ad *Legem Iuliam de vi privata*.

E la giurisprudenza patria e la francese ritennero in base a questi principii essere sufficiente per l' esercizio della reintegranda la violenza sulle cose (*Scialoja* loco citato n. 1053 *Pacifici - Mazzoni* Istit. III 205 - *Borsari* Cod. Civile § 1480). Il farsi giustizia colle proprie mani fu sempre ritenuto atto riprovevole — *Non est singulis concedendum quod per magistratum publice possit fieri*; *ne occasio sit majoris tumultus faciendi* (leg. 176 f. f. *de reg. juris*)

Non puto autem (rescriveva a Marciano l' imperatore Marco) *nec verecundie, nec dignitati tuae convenire quicquam non jure facere* (leg. 7 ff. *de vi priv.*)

Non è poi a dubitare che tutti e tre i convenuti debbano rispondere dalla violenza, poichè, come risulta dal succitato loro verbale e dalla succitata loro dichiarazione 18 marzo 1878, fu l' Arciprete Monsignor Aprilis, che mandò a chiamare il fabbro per l' apertura del tabernacolo, l' apertura si fece in presenza di esso Arciprete, e di Monsignor Montereale e Don Celledoni, e i 13 reliquiarii furono asportati in luogo sicuro sotto la responsabilità di tutti e tre;

Attesochè avendo essi agito senza osservare le forme di giustizia (*non jure*) deggiono la reclamata riparazione, che consiste nel rimettere le cose nel pristino stato.

Nè a questa possono sottrarsi gli appellanti coll' allegare, come fecero in prima istanza, che il fatto loro venne occasionato dalla violenza dei Fabbricieri Don Gaspardo e De Mattia esercitata coi loro atti tendenti alla vendita dei 13 reliquiari al Bassani. Se l' uso della forza è permesso al privato per respingere la forza *in continenti*; — *Eum qui cum armis venit, possumus armis repellere* (l. 3 § 9 ff. *De vi et de vì arm*), mancavano nella specie e il possesso e la detenzione dei reliquiari per parte dei convenuti, e la violenza per parte dei detti Fabbricieri, essendo intuitivo non aver nessun carattere di violenza l' atto di vendita dei reliquiari. Se essi Convenuti, agendo nell' interesse della Chiesa, pretendevano aver diritti sui reliquiari, aveano aperte le vie legali, e giudiziarie, ed amministrative, per farli valere, e per ottenere anche istantanei provvedimenti conservatorii.

Attesochè nemmeno vale la ragione addotta dai medesimi appellanti di avere cioè eglino agito d' ordine del proprio Superiore ecclesiastico, da cui il loro operato sarebbe stato pienamente e solennemente approvato.

Niuno può mai declinare la responsabilità dell' impiego ingiusto della forza e della violenza, ponendosi all' ombra d' un comando avuto da persone superiori in grado o in autorità. — Questa regola soffre eccezione in pochissimi casi, tra i quali non è certo quello in esame (Cod. Pen. art. 194, 205, 231, 237).

Che se la questione volesse portarsi nel campo d' un conflitto fra autorità ed autorità, per ispogliare il fatto dei caratteri d' una questione possessoria, e per sottrarlo alla giurisdizione ordinaria civile, sarebbe da osservare, che l' apprensione violenta delle cose detenute da altri, avvenga pure fra autorità ed autorità (tranne forse che si trattasse da superiore ad inferiore), difficilmente potrebbe sfuggire alla repressione della giustizia.

Ad ogni modo lo Stato al presente non riconosce l' autorità ecclesiastica, che unicamente per le materie spirituali, e per le disciplinari relative. Essa ha perduto ormai quel carattere di autorità civile che un tempo pure rivestiva. Il prin-

cipio della separazione della Chiesa dallo Stato, attuantesi mano mano nella legislazione patria, — se non è ancora portato alle ultime conseguenze, vi si avvicina a gran passi. Una traccia profonda di esso è scolpita nella legge sulle garanzie del sommo Pontefice 13 maggio 1871. Per questa le superiorità ecclesiastiche (eccezione fatta per le materie spirituali e disciplinari) entrano nella classe dei capi d'una personalità giuridica qualunque operante nei limiti dello Stato, e pei loro atti non altro diritto e non altra giurisdizione sono applicabili, che il diritto e la giurisdizione comune.

Quando ai Preposti della Chiesa era riconosciuta un' autorità mista di spirituale e di temporale, era indicatissima una giurisdizione speciale d' indole politica per dirimere le controversie concernenti le attribuzioni reciproche fra le podestà civili e le ecclesiastiche, e per reprimere di queste gli abusi. Ond' è che da remota epoca venne introdotto l' istituto dell' appello *tanquam ab abuso* affidato ultimamente alla giurisdizione del Consiglio di Stato (art. 10 n° 3 della legge 20 marzo 1865 all. D.) Ma la legge sulle garanzie papali abolì un tale istituto, sottomettendo alla giurisdizione civile gli atti tutti delle autorità ecclesiastiche, anche quelli propri delle attribuzioni spirituali e disciplinari, in quanto questi ultimi fossero per produrre effetti giuridici. Ad un tempo dichiarò di non più riconoscere e di non più accordare alle autorità ecclesiastiche alcuna esecuzione coatta, della quale esse un tempo approfittavano quando lo Stato aveva loro concessa una parte della podestà propria (art. 17 di detta legge 13 maggio 1871). La relazione ministeriale, con cui fu questa legge accompagnata al Parlamento, espressamente dichiarava: che colle sue disposizioni rimaneva abolito l' appello per abuso alle autorità laiche contro gli atti propri della giurisdizione ecclesiastica, e che veniva ad un tempo proscritto per sempre l' uso del braccio secolare, ossia della forza ed ogni altro mezzo coattivo, nell' esecuzione dei provvedimenti religiosi, siccome quelli che per la loro natura spirituale aborrono da qualunque coazione o violenza. — La giurisprudenza poi e la dottrina furono concordi a riconoscere, in

base al succitato art. 17, l'abolizione dell' appello *ab abusu* (Sentenza della Cassazione di Torino 30 aprile 1875. Custoza contro Rota, — *Mantellini* — Conflitti d' attribuzioni).

Vogliasi pure per un istante considerare l' ordine di Monsignor Vescovo di Concordia dato all' Arciprete Monsignor Aprilis per la salvezza delle reliquie e dei reliquiari in questione siccome emanato in materia spirituale, è certo che, per la riluttanza dei Fabbricieri, in cui mano erano questi oggetti, non poteva a quell' ordine darsi esecuzione senza ricorrere all' impiego della forza materiale. Ora non poteva il Vescovo e non potevano i suoi dipendenti usarne pel preciso disposto del ripetuto art. 17. Avendolo fatto i Convenuti, commisero un arbitrio, ed uscirono dalla propria orbita, per farli rientrare nella quale non deve tardare di accorrere per la pubblica tranquilità il potere sociale, a cui eglino pure sono soggetti;

Attesochè pertanto è priva di fondamento l' appellazione principale contro la sentenza 24 giugno p. p. del sig. Pretore di Pordenone;

VI°

Attesochè riuscendo gli appellanti soccombenti anche in seconde cure, è giusto sieno condannati a rimborsare agli appellati le spese di questo giudizio, a tenore dell' art. 370 del Cod. di P. C.

VII°

Attesoché non può accogliersi nemmeno l' appello incidentale della Fabbricieria per quanto riguarda la compensazione delle spese di prima istanza. Imperocché la Fabbricieria col suo contegno avanti al Pretore, di non comparire alle prime udienze, di farsi surrogare dal sig. Subeconomo, di comparire poscia con altri soggetti, di convertire la comparsa del subeconomo in intervento di terzo, diede occasione ai convenuti di sollevare eccezioni, che avevano apparenza di fondamento, e delle quali una fu per anco accolta dalla

sentenza appellata, quella cioè concernente la rejezione dalla causa del Subeconomo;

Per questi motivi

IL TRIBUNALE

Ritenuti non citati in appello i Fabbricieri Don Antonio Gaspardo e Gio: Batta De Mattia.

Rejetta l'appellazione principale dei Sacerdoti Monsignor Cav. Nicolò Aprilis, Monsignor Gaetano Montereale, e Don Amadio Celledoni, nonchè l'appello incidentale della Fabbricieria della Chiesa di S. Marco di Pordenone avverso la Sentenza 24 Giugno 1878 del sig. Pretore di Pordenone.

E rejetta ogni altra contraria istanza ed eccezione, e nominatamente la conclusione subordinata dei detti Sacerdoti per l'ammissione dell'interrogatorio di Don Antonio Gaspardo;

Dichiara di confermare come conferma pienamente detta Sentenza,

E condanna gli appellanti principali suddetti a dover rimborsare alla Fabbricieria stessa le spese del presente giudizio d'appello, ed a pagare quelle di questa sentenza sua spedizione e notificazione, delegato il sig. Presidente Magarotto a liquidare le prime sulla nota dimessa dal signor Avvocato Marini e da esso sig. Presidente vistata, previo il parere del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, per quanto riguarda gli onorari d'avvocato.

Pordenone 12 *Maggio* 1879

fir. MAGAROTTO CESARE *estensore*
fir. CARONCINI *Giudice*
fir. TURCHETTI CARLO *Giudice*

fir. COMINOTTO *V.C.*

NOTA

Per ultimo, ad evitare sinistre interpretazioni, su quanto eventualmente nelle Sentenze non fosse chiarito, dichiarasi che colle lettere 9 e 13 Aprile 1878 N. 678, 710, il Sindaco di Pordenone invitava Mons. Aprilis alla scelta di ben 14 nomi propostigli, o indicarne di nuovi pel completamento della Fabbricieria, finalmente con *ultimatum* di 24 ore, del Subeconomo allo stesso oggetto.

A quelle lettere Mons. Aprilis rispose: « Che egli non passa à com-« plettare la Fabbricieria finchè esistono nel loro posto li due fab-« bricieri Don Antonio Gaspardo e De Mattia - Cussolo dopo l' in-« qualificabile loro condotta nella proposta vendita dei Reliquiari; « perchè indegni di rimanervi, giudicati così anche dalla maggio-« ranza dei Cittadini... »

Non ostante ciò la R. Prefettura nominava i tre fabbricieri come proposti.

Sopra richiesta del R. Subeconomo Mons. Aprilis nel 4 Aprile 1878 rispondeva che... « disapprovava, ed ha sempre disapprovata « la sacrilega vendita dei Reliquiari, fatta abusivamente dalla ille-« gale ed incompetente Fabbricieria, anche con indignazione d' ogni « ceto di persone di questa Parrocchia ».

Ed a smentire l' asserto da quella dichiarazione sorge il signor Leone Bassani ad attestare come..... « conoscendo in coscienza con « quanta precauzione e ritrosia si trattò detto affare; ed in omaggio « al vero, dichiaro che il predetto sig. Don Antonio Gaspardo era « fino da principio indeciso, e mi dichiarava sempre di appoggiarsi « alle deliberazioni del proprio parroco e patronato. Mentre l' Arci-« prete sig. Don Nicolò Aprilis fino dal principio si mostrò *aderente « alla vendita,* ed anzi un giorno egli stesso mi disse: **Tratti « pure che ho piacere.** Ed è logico che se avessi incon-« trato ostilità dal principio dal detto Arciprete non avrei progredito « nelle trattative. Tanto dichiaro ad onore del vero e sono pronto a « confermarlo, con giuramento ».